**TRIBUNALE DI GENOVA**

**Sezione VII Civile – Procedure concorsuali**

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | |
|---|---|
| *dott. Daniele Bianchi* | *Presidente* |
| *dott. Pietro Spera* | *Giudice* |
| *dott. Tommaso Sdogati* | *Giudice rel.* |

*nel procedimento di ammissione al concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI iscritto al N.R.G. 6/2026 promosso da:*

**SINCRO società cooperativa** (P. IVA n. 02223070992), iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. REA 469872, con sede legale in Genova, via Granello 3/4, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Curri;

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 06.10.2026 la società di cui sopra ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI.
Con decreto del 15.10.2026 il Tribunale chiedeva alla ricorrente il deposito del Libro Soci, scrittura obbligatoria al fine di individuare i soci creditori e se vi erano debiti nei confronti di questi ultimi.
Con integrazione depositata in 21.10.2026, la ricorrente depositava tale Libro deducendo la non esistenza di debiti nei confronti dei predetti soci.
Premesso ciò, in primo luogo, **da un punto di vista meramente formale, risulta prima facie completa la documentazione allegata al ricorso e richiesta dall'art. 25 sexies**, ossia:
(a) Piano di liquidazione *(doc. n. 1);*
(b) Dichiarazioni dei redditi relativi agli esercizi 2023 *(doc. n. 6),* 2024 *(doc. n. 7)* e 2025 *(doc. n. 8);*
(c) Dichiarazioni IRAP relative agli esercizi 2023, 2024 e 2025 *(v. doc. 6, 7 e 8);*
(c) Dichiarazioni IVA relative agli esercizi 2023 *(doc. n. 9),* 2024 *(doc. n. 10),* 2025 *(doc. n. 11);*
(d) Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi *(docc. 12, 13 e 14),* nonché situazione aggiornata al 31 agosto 2026 *(doc. n. 15);*
(e) Relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del 31 agosto 2026 e comprensiva dello stato particolareggiato ed estimativo delle attività *(doc. n. 16);*

(f) Certificazioni dei debiti fiscali *(doc. n. 17),* contributivi *(doc. n. 18)* e per premi assicurativi *(doc. n. 19),* oltre all'Estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossioni *(doc. n. 20);*
(g) Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione, con indicazione del domicilio digitale *(doc. n 21);*
(h) Le scritture contabili e fiscali obbligatorie:
Libri Giornale *(doc. 22);*
Libro Inventari *(doc. 23);*
Registri IVA *(doc. 24);*
Libro Soci *(depositato con l'integrazione del 21.10.2026).*

**Sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla procedura.**

Appaiono sussistenti tutti i requisiti di ammissione alla procedura.
In via preliminare, tuttavia, si appalesano come utili brevi cenni sulla disciplina astratta delineata dal legislatore con la disposizione legislativa de quo.
L'istituto del concordato semplificato si pone come possibile sbocco non contrattuale del percorso di composizione negoziata della crisi d'impresa ex artt.12 e ss CCI. Si tratta di una procedura concorsuale che, in maniera singolare rispetto alle altre offerte dall'ordinamento, ha bisogno della previa ed inutile consumazione di una fase di trattative tra imprenditore in crisi e creditori, condotta sulla scia della nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 13 CCII.
La funzione deflattiva dell'istituto è manifesta: con un procedimento estremamente concentrato, che non conosce una fase prenotativa analoga a quella prevista per il concordato preventivo né un provvedimento di ammissione in senso stretto, il tribunale è chiamato ad omologare un concordato la cui esecuzione è retta dalle essenziali regole poste dall'art. 25 sexies CCI in presenza di una situazione di crisi e/o insolvenza dell'imprenditore medesimo e ad un riparto concorsuale del suo risultato, che dovrebbe essere non peggiore di quello offerto dalla alternativa della liquidazione fallimentare.
In primo luogo, ci sono pochi dubbi circa il fatto che il nuovo istituto sia una vera e propria procedura concorsuale: l'intervento dell'autorità giudiziaria, il necessario rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e, dunque, della par condicio creditorum - evocata a contrario anche dal riferimento alle classi di creditori - ed il necessario concorso dei creditori sono già in sé indizi sufficienti a riconoscere la natura concorsuale del concordato semplificato. Da qui, la possibilità di invocare l'applicazione dei principi in materia, qualora si renda necessaria l'analogia legis per colmare lacune normative (sul punto infra in tema di applicabilità o meno delle misure protettive ex art. 54 co. 2 CCI).
Si può anche concedere che, come afferma la Relazione illustrativa al CCI, sia omessa la fase di ammissione ma sembrano esserci pochi dubbi circa il fatto che il tribunale, nel vagliare una domanda di concordato semplificato, prima di dare ingresso all'istruttoria propedeutica alla sua omologazione - anche alla luce del riferimento alla valutazione della "ritualità della proposta" -, debba procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura e, dunque, della ammissibilità della domanda.

A tale scopo, non potrà mancare una valutazione di conformità della proposta concordataria concretamente presentata dal debitore alla fattispecie astratta disegnata dall'art 25 sexies cit.: pertanto, il piano deve essere strutturalmente liquidatorio.
L'indagine del tribunale propedeutica alla pronuncia del decreto di apertura della procedura sarà quindi rivolta all'ammissibilità formale del contenuto di proposta e del piano di concordato nei termini testé riferiti, con riserva di rivalutazione all'esito dei pareri che saranno depositati dall'esperto e dall'ausiliario e in base alle eventuali osservazioni pervenute da parte dei creditori sociali ma non solo, risultando necessari ulteriori requisiti di natura soggettiva ed oggettiva.
Quanto al presupposto soggettivo di ammissione, potrà accedere al concordato semplificato ogni imprenditore in quanto tale senza particolari qualificazioni. Sarà quindi sufficiente che nell'istante si riconoscano le caratteristiche tipologiche previste dall'art. 2082 c.c., senza che ci si debba occupare di dimensioni dell'organizzazione e di natura dell'attività svolta.
Al riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che la ricorrente riveste forma cooperativa e persegue scopo mutualistico ma, secondo le deduzioni della ricorrente stessa, "*esercita attività d'impresa commerciale, essendo società cooperativa a capitale variabile con scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2511 c.c. e risultando statutariamente operante nei settori dell'autotrasporto di merci su strada, della logistica, delle attività ambientali, attività riconducibili all'impresa commerciale. La natura cooperativa non esclude infatti la natura imprenditoriale dell'ente, né la distinzione tra mutualità prevalente e non prevalente incide sulla sua qualificazione civilistica, rilevando essa sul diverso piano dello statuto fiscale. Quanto al coordinamento con le procedure concorsuali, resta fermo che, per le cooperative esercenti attività commerciale, la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa sono procedure tra loro alternative e reciprocamente preclusive; nel caso di specie, tuttavia, non risulta pendente né aperta alcuna procedura di liquidazione coatta amministrativa, sicché non sussistono profili ostativi all'accesso allo strumento di cui all'art. 25-sexies CCII*".
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nella nota n. 0039958 del 27.06.2024, ha fornito chiarimenti in merito al comportamento che i revisori mutualistici di cooperative devono tenere nel corso dell'ispezione di cooperative che siano sottoposte a procedure concordatarie o abbiamo richiesto istanza di omologa di un concordato al Tribunale, rientrando tra gli strumenti di regolazione della crisi d'impresa il concordato semplificato e il concordato minore rappresentano soluzioni per le cooperative in difficoltà finanziaria. Può quindi dedursi, in base a tale fonte terziaria, che l'accesso alla procedura di concordato semplificato è consentito anche per le cooperative che svolgono attività commerciale non in contrasto con lo scopo mutualistico proprio di tale struttura societaria.
Anche il legislatore, nella relazione illustrativa al CCII in ordine al concordato semplificato, non ha inteso escludere tale soggetto giuridico dal relativo strumento.
Inoltre, da quanto emergerà nell'ambito dell'analisi del Piano concordatario, dalla sussistenza di tre distinti rami d'azienda con attività diversificata può desumersi l'effettività dello svolgimento di un'attività commerciale strettamente intesa.
Premesso ciò e sempre con riferimento al parametro oggettivo, non si può prescindere dall'elaborazione che dell'istituto ha fornito la giurisprudenza di merito,

secondo cui il concordato semplificato è individuato dall'art. 23 co. 2 lett. c. CCII quale soluzione extra concorsuale del dissesto, alternativa e residuale in caso di esito negativo della composizione negoziata, ovvero, di mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori e di impossibilità di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario, agevolato o ad efficacia estesa.
Con il concordato semplificato pertanto il legislatore ha previsto, per il debitore che non ha trovato un accordo con i creditori e che, quindi, non può più ipotizzare una continuazione dell'attività d'impresa, la possibilità di liquidare il proprio patrimonio anche unitariamente e anche con offerta precostituita ex art. 19 CCII ma in funzione squisitamente satisfattoria, dovendosi quindi necessariamente vagliare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- che l'esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l'utilizzo abusivo a questa procedura;
- che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, attesa l'assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori alla fase della composizione negoziata;
- che la proposta sia idonea ad assicurare ai creditori almeno la medesima convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, attribuendo almeno un'utilità a ciascun creditore *(Trib. Trieste 14.12.2023; Trib. Pescara 20.12.2023; Trib. Torino 04.01.2024).*
Effettuate tali premesse di natura astratta afferenti la struttura del procedimento introdotto dal legislatore con l'art. 25 sexies CCI, occorre verificarne la sussistenza nel caso di specie.
Prendendo in esame la documentazione relativa alla composizione negoziata *(istanza, nomina e accettazione dell'esperto, misure protettive, verbali e relazione finale ex art. 17 CCII),* risulta che la Società ha compiuto il percorso di composizione negoziata della crisi *(istanza 25.05.2025 ai sensi degli artt. 12 ss. CCII; esperto nominato dalla CCIAA di Genova Avv. Andrea Bettini),* conclusosi con la relazione finale ex art. 17, comma 8 CCII del 07 agosto 2026, attestante che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII non sono risultate praticabili. La composizione negoziata era stata avviata sulla base di un progetto di piano di risanamento in continuità e ha visto trattative effettive con una pluralità di creditori, in particolare il ceto bancario, e misure protettive confermate e prorogate sino al tempo massimo concedibile dal Tribunale su parere favorevole dell'esperto.
**Risultano pertanto presenti i seguenti requisiti: l'apertura di una procedura di composizione negoziata della crisi; le trattative con i creditori; il fallimento di queste ultime e l'impossibilità di addivenire ad una delle soluzioni stragiudiziali di cui all'art. 23 co. 2 e 3 CCI.**
Risultano altresì presenti gli ulteriori due requisiti di carattere oggettivo richiesti dalla disposizione legislativa de quo, ossia lo stato di crisi e/o insolvenza del ricorrente e la buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative con i creditori per come attestato dall'esperto nella propria relazione finale della CNC.

**Risulta evidente, quindi, la sussistenza degli ulteriori due presupposti richiesti dalla normativa de quo così come è acquisita agli atti la relazione finale dell'esperto, richiesta dall'art. 25 sexies co. 2 CCI**.

In definitiva, per tutto quanto sopra dedotto e richiamato, la proposta di concordato semplificato va giudicata formalmente ammissibile risultando presenti tutti gli elementi normativi richiesti dall'art. 25 sexies c.p.c.; inoltre, va giudicata adeguata, sufficiente – *in attesa degli ulteriori accertamenti istruttori da compiere* – e completa la relazione ex art. 17 CCII, allegata al ricorso e redatta da un professionista in possesso dei requisiti di legge salvo, anche in questo caso, diversa valutazione in sede di eventuale omologa.

**La proposta concordataria.**

In ordine alla proposta concordataria, non è questa la sede per effettuarne un approfondimento strutturale e sostanziale, dovendosi limitare il Tribunale a rilevare la natura sostanzialmente liquidatoria in base agli elementi forniti dal ricorrente, riservando una valutazione più approfondita in sede di omologa.

L'attivo da porre a fondamento del piano di liquidazione consisterebbe in:

A. Ramo d'azienda "Padel";
B. Ramo d'azienda "Facchinaggio";
C. Ramo d'azienda "Spedizioni e pulizie";
D. Giacenze di conto corrente;
E. Crediti verso clienti;
F. Azione di responsabilità da esercitarsi nei confronti degli organi che saranno individuati nel piano e nei relativi allegati istruttori;
G. Contributo economico esterno derivante da offerta irrevocabile garantita formulata da alcuni soci lavoratori della cooperativa;

con la struttura del Piano liquidatorio che quindi si fonderebbe "*sulla valorizzazione dei rami aziendali in esercizio, già inseriti in un percorso di trasferimento programmato*".

Nello specifico, la posta attiva rappresentata dal ramo d'azienda "Padel" trova attuale emersione, da un lato, nel contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con SPORT & TEST STRUCTURE - Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (d'ora in avanti anche "STS"), con sede in Genova via Domenico Fiasella n. 6/8, e, dall'altro, nella successiva proposta irrevocabile di acquisto formulata dalla medesima conduttrice. Il contratto di affitto di ramo di azienda con decorrenza dal 1° maggio 2025, per la durata di tre anni (scadenza il 30 aprile 2028), a fronte di un canone annuo di Euro 30.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in rate mensili anticipate di Euro 2.500,00 e la proposta di acquisto ammonterebbe ad euro 120.000,00, oltre imposte, che prevede che dal prezzo debbano essere detratti i canoni di affitto del ramo già corrisposti, e prevede che il prezzo netto così determinato sia pagato quanto ad Euro 15.000,00 alla stipula del definitivo e quanto residua mediante rate mensili costanti nell'arco di tre anni dalla sottoscrizione del contratto definitivo, con decorrenza dal mese successivo alla stipula: canoni già versati euro 40.000,00; residuo euro 60.000,00 (detratti euro 15.000,00 ed euro 5.000,00 di cauzione all'atto del rogito) con pagamento rateale di euro 1.666,67 sino al 31/10/2029. Il valore del ramo trova riscontro nella perizia di stima redatta dal Dott. Roberto Azzaretto in data 28 settembre 2026.

Il ramo «Facchinaggio» comprende l'articolazione funzionalmente autonoma dell'attività di logistica, gestione depositi, traslochi, trasporti conto terzi (escluso trasporto rifiuti) e facchinaggio, svolta presso l'immobile di Genova, Via Multedo di Pegli n. 2 condotto in locazione. Il ramo è composto da beni mobili e attrezzature, mezzi di trasporto e mezzi speciali, contratti di leasing relativi a mezzi e attrezzature, contratti con clienti e fornitori, avviamento e autorizzazioni amministrative, nonché dai rapporti di lavoro subordinato – in numero di quarantatré unità – trasferiti con il regime di cui all'art. 2112 c.c.
Il ramo «Spedizioni e pulizie», operativo nel medesimo sito, si riferisce all'attività di spedizioni, pulizie e sanificazioni, ed è parimenti composto da beni mobili, attrezzature, contratti di leasing, autorizzazioni e avviamento, con trasferimento automatico dei rapporti di lavoro dei cinque dipendenti ivi assegnati ai sensi dell'art. 2112 c.c. Da entrambi i rami sono espressamente esclusi le disponibilità liquide, i crediti commerciali e i debiti di qualsiasi natura sorti anteriormente alla rispettiva data di decorrenza dell'affitto, i quali restano ad esclusivo carico della concedente Sincro Società Cooperativa, che si obbliga a tenere indenne l'affittuaria da ogni pretesa di terzi a tale titolo.
Entrambi i due rami sono oggetto di distinti contratti di affitto di ramo d'azienda, entrambi stipulati con il medesimo soggetto, Consorzio Nazionale SNAFAT (d'ora in poi «Consorzio SNAFAT»), operante sotto il marchio «Argeo Villa Consorzio Nazionale Snafat», il primo di durata triennale e canone annuo pari a euro 75.000,00 oltre IVA; il secondo con decorrenza dalla medesima data, durata annuale e canone annuo pari a Euro 12.000,00 oltre IVA.
Alla data di deposito del presente ricorso, il Consorzio conduce regolarmente entrambi i rami, garantisce la continuità delle attività operative e la regolare corresponsione dei canoni, assicurando la tutela dei livelli occupazionali complessivi (quarantatré più cinque dipendenti).
In data 6 agosto 2026, il Consorzio Nazionale SNAFAT ha formulato un'unica proposta irrevocabile di acquisto (doc. n. 30) avente ad oggetto l'acquisto del ramo «Facchinaggio» (nel documento denominato «Ramo Trasporti») e del ramo «Spedizioni e pulizie» (denominato «Ramo Pulizie»), comprensivi dei rispettivi macchinari – ivi incluse le scale mobili afferenti al Ramo Pulizie – e con assunzione di tutti i quarantotto dipendenti complessivamente assegnati ai due rami. La proposta, formulata ai sensi dell'art. 25-septies, comma 2, CCII quale offerta da sottoporre al liquidatore giudiziale nell'ambito del piano di liquidazione del concordato semplificato, indica un corrispettivo complessivo pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00), oltre imposte a carico dell'acquirente.
Dal prezzo saranno dedotti l'intero ammontare dei canoni di affitto versati dal Consorzio alla data del contratto definitivo. Il saldo netto sarà corrisposto mediante il versamento di Euro 100.000,00 alla stipula del contratto definitivo, con il residuo da corrispondersi in rate mensili costanti nell'arco di quattro anni.
Il valore dei due rami trova riscontro nella perizia di stima redatta dal Dott. Rag. Roberto Azzaretto in data 28 settembre 2026.
La realizzabilità dell'attivo è ulteriormente corroborata dalla già avvenuta e continuativa gestione operativa dei rami da parte del Consorzio, dalla regolare

esecuzione dei contratti di affitto e dal confermato interesse del medesimo soggetto all'acquisizione definitiva nonché da apposita garanzia assicurativa che l'offerente si è impegnato a presentare al momento della compravendita di azienda per un importo di euro 100.000,00.
Canoni già versati: 102.083,33; cauzione18750,00 €; versamento al rogito 100.000,00 €, residuo di euro 379.156,67 con rate mensili di euro 7.899,09 sino al 31/10/2030.
La liquidità sul conto corrente della società ammonta ad euro 28.126,69.
I crediti vantati verso clienti per complessivi € 422.842,77 che al netto di rettifiche e compensazioni vengono valorizzati alla data di riferimento del piano per € 386.915,56 (azzerando i crediti molto improbabili ed anche quelli poco probabili). Nell'ambito di tale posta assume particolare rilievo, in ottica concordataria, la posizione del Consorzio Nazionale SNAFAT. Dalle scritture contabili della Società risulta infatti un rapporto di dare-avere reciproco con detto Consorzio e, segnatamente, un credito di SINCRO verso SNAFAT iscritto nel partitario clienti per Euro 118.572,40 alla data del 31 agosto 2026, a fronte di corrispondenti partite passive risultanti dal partitario fornitori. Al riguardo, risulta versata agli atti dichiarazione resa da SNAFAT in data 30 settembre 2026 (doc. n. 31), con la quale il Consorzio ha dichiarato e si è impegnato irrevocabilmente a non eccepire, richiedere o effettuare alcuna compensazione tra i crediti vantati nei confronti di SINCRO e i debiti dovuti alla medesima, nonché a corrispondere integralmente a SINCRO le somme dovute entro il 31 dicembre 2027, senza trattenerle o ridurle in ragione dei propri eventuali controcrediti.
Il piano potrebbe contemplare, quale possibile ulteriore fonte di soddisfacimento del ceto creditorio, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei revisori ex artt. 2486 c.c. e 2476 c.c. degli amministratori, nonché, per gli organi di controllo, ex art. 15 d.lgs. n. 39/2010 che nel 2024 hanno approvato il bilancio. la cui legittimazione è rimessa al liquidatore giudiziale. **Tale posta non è tuttavia valorizzata nell'attivo liquidatorio per le ragioni di cui al ricorso che, come tali, dovranno essere oggetto di approfondimento nelle more dell'udienza di omologazione.**
Nel piano di liquidazione è invece ricompresa, quale posta attiva apprezzabile nel solo scenario concordatario, la proposta di accordo transattivo formulata dal Dott. Marco D'Amelio in data 2 ottobre 2026, per un ammontare di euro 37.500,00, avente ad oggetto la definizione in via transattiva e novativa di ogni eventuale pretesa, contestazione e/o azione che la Società ritenga di poter prospettare nei confronti del medesimo in relazione all'attività di revisione legale svolta in favore di SINCRO. Somma da corrispondersi in unica soluzione entro venti giorni dalla definitività del decreto di omologazione del concordato semplificato, con pagamento da eseguirsi, all'esito della nomina, sul conto corrente della procedura indicato dal liquidatore giudiziale.
Nel piano di liquidazione è ricompresa una posta di natura esterna, costituita dalla proposta irrevocabile di apporto finanziario formulata da alcuni soci ed ex dipendenti di Sincro Società Cooperativa per un importo complessivo di Euro

29.000,00 con somme sono già state depositate in forma fiduciaria mediante assegno circolare.

**Il passivo chirografario viene indicato in totali euro 3.644.814,44 così suddivisi:**

Spese in prededuzione 105.516,00
Privilegio art. 2751 bis n. 1 cc 24.186,65
Privilegio art. 2751 bis n. 2 cc 94.458,46
Privilegio art. 2751 bis n. 5 cc 24.912,53
Privilegio art. 9 DLgs 123/1998 603.732,22
Privilegio 2753 e 2754 cc 182.927,16
Privilegio 2752 cc (degradato) 977.482,42
Banche chirografarie 455.764,05
INPS e ADER chirografari 386.659,80
Fornitori e altri creditori chirografari 679.175,14
Fondo rischi in privilegio 10.000,00
Fondo rischi in chirografo 100.000,00.

**Le spese in prededuzione vengono indicate:**

Avv. Bettini 19.136,00;
Dott. Pazzaglia 5.200,00;
Dott. Azzaretto 9.360,00;
Ausiliario 15.600,00;
Refi Srl 27.500,00;
Liquidatore giudiziale 18.720,00;
Fondo spese future 10.000,00;
totale 105.516,00.

**L'attivo concordatario sarebbe quindi così composto:**

Crediti verso clienti 391.915,56
Crediti verso l'Erario 3.650,00
Altri crediti 30.396,64
Prezzi cessione rami d'azienda 520.550,04
Transazione Revisore Legale 37.500,00
Finanza esterna 29.000,00
Liquidità disponibile 28.126,69
Totale 1.041.138,93

**La percentuale di soddisfo del ceto creditorio sarebbe la seguente:**

Spese in prededuzione: euro 105.516,00 con percentuale di soddisfo del 100 %;
Privilegio art. 2751 bis n. 1 cc: euro 24.186,65 con percentuale di soddisfo del 100%;
Privilegio art. 2751 bis n. 2 cc: euro 94.458,46 con percentuale di soddisfo del 100%;
Privilegio art. 2751 bis n. 5 cc: euro 24.912,53 con percentuale di soddisfo del 100%;
Privilegio art. 9 D. Lgs 123/1998: euro 603.732,22 con percentuale di soddisfo del 100%;
Privilegio 2753 e 2754 cc: euro 182.927,16 con percentuale di soddisfo del 81,00%;

Privilegio 2752 cc (degradato): euro 977.482,42 con percentuale di soddisfo del 1,11%;
Banche chirografarie: euro 455.764,05 con percentuale di soddisfo dell'1,11 %;
INPS e ADER chirografari: euro 386.659,80 con percentuali di soddisfo dell'1,11%;
Fornitori e altri creditori chirografari: euro 679.175,14 con percentuale di soddisfo dell'1,11%;
Fondo rischi in privilegio: euro 10.000,00;
Fondo rischi in chirografo: euro 1.110,00;
che, a fronte di una situazione debitoria totale pari ad euro 3.644.814,44, verrà acquisito attivo per euro 1.039.826,66.

**Gli adempimenti del Piano sono così articolati:**

"*Il predetto piano di liquidazione consentirà, come previsto nel piano di cassa allegato l'esecuzione dei seguenti riparti che costituiscono esecuzione del piano e che sono stati considerati al fine della corretta appostazione degli interessi sui creditori privilegiati*
*(i) pagamento di oneri prededucibili entro il 31 dicembre 2026 (compenso dell'Esperto per la composizione negoziata della crisi, dello stimatore, dell'attestatore e delle spese prededucibili per le procedure competitive;*
*(ii) pagamento di eventuali oneri prededucibili e riparto ai creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. (dipendenti, professionisti e artigiani) entro il 30 giugno 2027, con la liquidità delle cessioni di azienda e con l'incasso delle altre entrate previste dal piano di liquidazione*
*(iii) secondo riparto entro il 31.12.2028 per i crediti con privilegio ex art. 9, legge 123/1998 nella misura dell'80%;*
*(iv) terzo riparto entro il 31.12.2029 per il saldo dei crediti con privilegio ex art. 9, legge 123/1998 ed un acconto del 50% dei crediti privilegiati degli enti previdenziali;*
*(v) quarto riparto entro il 31.12.2030 per il saldo dei crediti privilegiati degli enti previdenziali;*
*(vi) riparto finale entro il 31.12.2031.*
*con tutte e tre le offerte di acquisto che saranno oggetto di asta pubblica entro il 31 marzo 2027*".

In definitiva, prima facie ed impregiudicata ogni ed ulteriore approfondimento istruttorio, appare evidente l'ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio da intendersi come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, in quanto ogni classe creditoria si vedrebbe beneficiaria di un'utilità patrimoniale con cui soddisfare, seppure solo in parte, il proprio credito.
Si evidenziano sin da ora le circostanze che il Tribunale riterrà meritevoli di approfondimento in sede di omologazione, ossia:

- *individuazione dell'entità dei crediti verso terzi, di cui va approfondita l'esatta consistenza ed esigibilità anche in ordine alle possibilità concrete di recupero degli stessi, e ciò anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;*
- *scomputo dal prezzo di acquisto definitivo dei rami d'azienda dei canoni già versati in adempimento del relativo contratto, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;*

- *lunghezza del pagamento rateale che, come tale, essendo spalmato su una pluralità di anni, abbisogna di garanzie patrimoniali idonee da parte dell'acquirente;*
- *necessità di procedere a pubblica manifestazione di interesse in ordine alla vendita dei rami di azienda;*
- *percentuale di soddisfo delle spese in prededuzione per gli organi della CNC, advisor, ausiliari vari ecc e soddisfazione rispetto al ceto creditorio sociale, in particolare ceto bancario e creditori pubblici, dovendosi valutare ciò anche in relazione all'alternativa liquidatoria; specificazione dei parametri utilizzati per il calcolo dei relativi compensi;*
- *individuazione della convenienza o meno di esperire le azioni di responsabilità richiamate nel ricorso;*
- *generale convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria;*

**circostanze tutte che l'ausiliario del Tribunale sarà chiamato a valutare compatibilmente, ovviamente, con il grado di approfondimento richiesto dalla presente procedura concorsuale, non assimilabile ad una procedura di liquidazione giudiziale con poteri dell'ausiliario assimilabili a quelli del commissario previsti dal vecchio art. 172 L.F.**

Circa l'approfondimento istruttorio demandato al Tribunale, si ritiene di nominare quale ausiliario ex art. 68 c.p.c. il dott. Ermanno Martinetto, in considerazione delle sue elevate capacità professionali e dell'esperienza maturata.

Ad egli sarà demandato il compito di valutare la fattibilità della proposta, il presumibile valore di realizzo della liquidazione, la corretta individuazione delle classi dei creditori e, più in generale, la convenienza della proposta concordataria rispetto a quella liquidatoria.

**La richiesta di misure protettive ex art. 54 co. 2 CCI.**

La ricorrente ha richiesto, con l'atto introduttivo del presente procedimento, la conferma delle misure protettive tipiche di cui all'art. 54 co. 2 primo e secondo periodo CCII.

Al riguardo, va osservato che la ricorrente ha già usufruito del termine massimo di 240 giorni di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata dalla crisi di impresa, invocando quindi il residuo delle stesse in base all'art. 8 CCII che prevede la durata massima di un anno e, quindi, per un ulteriore termine di giorni 125.

Al riguardo, l'art. 8 co. 1 CCII prevede che "*La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18".*

Orbene, dal tenore letterale della disposizione legislativa appare evidente che il legislatore abbia voluto stabilire il c.d. cappello protettivo delle misure protettive tipiche per complessivi 365 giorni "tenuto conto delle misure di cui all'art. 18". Tale ultima specificazione risulta dirimente in quanto viene stabilito l'obbligo di tenere conto di tali specifiche misure, previste per una determinata tipologia di procedura, ossia la composizione negoziata della crisi di impresa, diversa dagli strumenti di

regolamentazione della crisi di impresa e dell'insolvenza regolati, in via generale, dall'art. 40 CCII.
Ne consegue quindi che la durata massima di giorni 240 ben può essere riferita alla sola procedura di composizione negoziata dalla crisi ex art. 12 e ss CCII e che il termine massimo di 365 giorni trovi invece applicazione alla complessiva operazione "composizione negoziata dalla crisi di impresa - ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolamentazione della crisi", laddove la seconda si configuri come naturale completamento della prima in presenza dell'impossibilità di addivenire ad un accordo di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 63 CCII. E ciò per l'ovvia ragione di fornire continuità alla protezione dell'imprenditore compatibile con la ratio dello stesso codice della crisi che relega l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ad extrema ratio dell'intero sistema concorsuale.
Pertanto, risulta possibile concedere un ulteriore termine di giorni 125 a titolo di misure protettive tipiche al fine di permettere all'ausiliario il compimento di attività di approfondimento istruttorio a fronte di una situazione economico – contabile non modificabile da iniziative individuali creditorie che altererebbe sia la classazione sia le potenziali utilità economiche globalmente ritraibili dal Piano liquidatorio.

**P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di concordato semplificato di SINCRO società cooperativa (P. IVA n. 02223070992);

**NOMINA** giudice delegato per la procedura di concordato il Dott. Tommaso Sdogati;

**NOMINA quale ausiliario ex art. 68 c.p.c. il dott. Ermanno Martinetto** con studio in Genova;

**DISPONE** che l'ausiliario faccia pervenire la propria accettazione entro il termine di giorni 3 dalla comunicazione del presente provvedimento;

**DISPONE** che l'ausiliario depositi il proprio parere entro il termine di giorni 40 decorrenti dall'avvenuta accettazione dell'incarico;

**DISPONE** che l'esperto nominato nell'ambito della CNC, Avv. Andrea Bettini, depositi il proprio parere circa la fattibilità della proposta entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

**DISPONE** che la società ricorrente, entro e non oltre il termine di 10 giorni decorrente dal giorno del deposito del parere dell'ausiliario, notifichi ai creditori la proposta concordataria; la relazione finale dell'esperto ed il parere di quest'ultimo; il parere dell'ausiliario e depositi le relative relate di notifica;

**AVVERTE** i creditori che possono costituirsi entro il termine perentorio di 10 giorni prima della sottoindicata udienza avanzando rituale opposizione alla proposta concordataria;

**FISSA udienza** al giorno **08.02.2027 alle ore 12.00** per la discussione avente ad oggetto l'omologazione della proposta concordataria;

**ORDINA** la pubblicazione per estratto del ricorso e del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese anche ai fini della concessione delle misure protettive già richieste ai sensi dell'art. 54.2 CCI;

**concede le misure protettive** tipiche richieste per la durata di giorni 125 decorrenti dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e salvo revoca che può essere proposta dall'ausiliario.

*Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni.*

Genova, camera di consiglio del 22.10.2026

*Il Giudice rel.*
*Dott. Tommaso Sdogati*

*Il Presidente*
*Dott. Daniele Bianchi*